



Pratica edilizia n. 27/2020

Rif. Istanza MUDE: 11-044006-0000047044-2019

Rif. Fascicolo DOMUS: 490.40.10/2019/USR/1918

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 749 del 22/12/2020

- PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. n.31 del 13/02/2017 -

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 9, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda presentata in data 11/03/2020, assunta al protocollo al n. 2874/2020, avanzata da **PACI ENZO** nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 07/05/1950, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) FRAZ. FAETE, c.f. PCANZE50E07A437K, per i lavori di ***"D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - Ordinanza n. 19 del 07.04.2017 e s.m.i. - Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*** in questo Comune, sull'immobile Ubicato in FRAZIONE FAETE distinto al catasto al foglio n. 32 mappali nn. 977 e 522 sub. 1-2-3-4-5;

DATO ATTO che ai sensi, del D.P.R. 31/2017 così come indicato nell'elenco di cui all'allegato B di cui all'art.3 comma 1, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

- **Opere da sottoporre a procedura semplificata (punto B.41);**

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano-Paesistico-Ambientale-Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R. n.197 del 03/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO:

-che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

-che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

-che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 30.01.2019, protocollo n. 1215 del 30/01/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio edilizia privata, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è esente dalla prescrizione di base del P.P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D. Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7);

VISTO il parere della Commissione locale per il Paesaggio in data 05/11/2020, verbale n. 58/2020 del seguente tenore letterale:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- la tinteggiatura esterna dovrà essere di tonalità tenue sulla gamma delle terre;*
- per nuovi architravi e soglie siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale;*
- eventuale posa di linee vita per la manutenzione ordinaria in copertura, vengano realizzate con utilizzo di materiali di tipologia e cromatismo consoni al contesto dei luoghi tutelati;*
- nella eventuale sistemazione degli spazi esterni sia comunque privilegiata, ove risulti possibile, la formazione di superfici inerbite e/o piantumate con essenze vegetali autoctone, evitando comunque il permanere di battuti di cemento a vista;*
- I materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia".*

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 0011881 del 11-11-2020 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopracitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e art.3 del D.P.R. 13/02/2017 n.31;

VISTO il seguente parere in attesa espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e i. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. num. 23387 del 17/12/2020 (MIBACT|MIBACT_SABAP-MAR_UO3|17/12/2020|0023387-P), acquisito al prot. com. 13328 del 17/12/2020 del seguente tenore letterale:

"Esprime parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, ...(omissis). Tuttavia, al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento sull'abitazione nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive, ad integrazione di quelle espresse dalla Commissione locale per il paesaggio:

- Per la finitura delle facciate venga previsto l'intonaco a calce di grana fine, da dipingere in un colore nella gamma delle terre da concordare con il Comune escludendo il bianco. Il colore dovrà accordarsi cromaticamente anche con quello della geopietra prevista per rivestire una fascia alla base, quest'ultima dovrà imitare la pietra locale e potrà essere richiamata nelle incorniciature (che potranno essere anche leggermente in rilievo) delle finestre previste dai prospetti di progetto. Le finestre e gli elementi oscuranti dovranno essere previsti in legno con mordenatura color castagno. La rimessa al piano seminterrato dovrà avere la chiusura anch'essa in legno o similare. Le canne fumarie potranno essere intonacate, il comignolo venga previsto tradizionale in muratura o in rame; Le gronde e i pluviali siano previsti in rame. La linea vita anticaduta dal tetto venga mitigata con le opere di copertura.

Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio relativamente all'area interessata dai lavori e presa visione degli elaborati di progetto, si comunica che nulla osta all'avvio dei lavori. Tuttavia, al fine di svolgere al meglio le funzioni di tutela del patrimonio archeologico, si richiede che la Direzione Lavori comunichi a questo Ufficio la data di avvio di tutte le attività di scavo e di movimentazione terra a connesse al progetto, ivi comprese quelle di rimozione delle fondamenta, con un preavviso di 15 giorni al fine di concordare gli opportuni sopralluoghi."

VISTO

- l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
- il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- il D.P.R. 31 del 2017 e relativi allegati;
- il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
- le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 11 c.11 del D.P.R. n.31/2017 dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. n.42/2004;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), **i seguenti lavori:**

"D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - Ordinanza n. 19 del 07.04.2017 e s.m.i. - Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. ELT001_RELAZIONE_TECNICA_E_PRECEDENTI_EDILIZI (estratto_30/12/2019)
2. SIS010_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA
3. AMB010_integrazione_comune_richiesta_0006592_24.06.20 (estratto: relazione integrativa_integrazione del 03/08/2020)
4. ATTO41_Paesaggistica (integrazione del 03/08/2020)
5. ELG012_ELABORATI_GRAFICI (integrazione del 03/08/2020)
6. AMB010_integrazione_comune_richiesta_0006592_24.06.20 (estratto: planimetria generale_integrazione del 03/08/2020)
7. AMB010_integrazione_comune_richiesta_0006592_24.06.20 (estratto: calcolo volume_integrazione del 03/08/2020)

i quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettate le prescrizioni come sopra riportate ed espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel Verbale n. 58/2020 del 05/11/2020, e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. 23387 del 17/12/2020.

DISPONE:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. Lgs n.42/2004;
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche;
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio;
 - alla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP;
 - all'Unione Montana dei Comuni del Tronto e Valfluvione;
 - alla ditta richiedente

PACI ENZO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 07/05/1950, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) FRAZ. FAETE, c.f. PCANZE50E07A437K - c/o il professionista ing. Fabio Perozzi - PEC: fabio.perozzi@ingpec.eu

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.



RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Fiori Mauro